

Legge 19 febbraio 1981, n. 27

Provvidenze per il personale di magistratura<sup>1</sup>  
(Pubblicata nella G.U. 21 febbraio 1981, n. 52)

1. Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1° luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

2.<sup>2</sup>

3. Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa<sup>3 4</sup>.

L'indennità di cui al primo comma non è computabile nella determinazione dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.

Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.

Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039<sup>5</sup>.

4.<sup>6</sup>

5. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 150 unità.

Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dalla gravità dei carichi di lavoro attingendo al contingente in aumento di cui al precedente comma.

6.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Vedi, anche, la L. 6 agosto 1984, n. 425

<sup>2</sup> Sostituisce con un solo articolo gli artt. 11 e 12, L. 2 aprile 1979, n. 97

<sup>3</sup> Comma così modificato dal comma 325 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311

<sup>4</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 dicembre 1996, n. 407 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 12-27 dicembre 1996, n. 422 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2, Serie speciale), e con ordinanza 7-18 aprile 1997, n. 106 (Gazz. Uff. 23 aprile 1997, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione e con ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 272 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 108 della Costituzione.

<sup>5</sup> Vedi, anche, la L. 6 agosto 1984, n. 425

<sup>6</sup> Sostituisce con quattro commi l'ultimo comma dell'art. 4, L. 25 luglio 1966, n. 570

<sup>7</sup> Sostituisce l'art. 13, L. 2 aprile 1979, n. 97,

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in 29 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce «Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti».

All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 79 miliardi e 966 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario utilizzando, quanto a lire 1.686 milioni, la voce: «Aumento del contingente per gli uditori giudiziari» quanto a lire 3.060 milioni, la voce «Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto»; quanto a lire 10.200 milioni, la voce: «Esigenze di normalizzazione dei servizi dell'amministrazione penitenziaria», e per la quota residuale utilizzando la voce: «Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabelle degli stipendi del personale della magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato.

**Tabelle degli stipendi del personale della magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato.**

Magistratura ordinaria

Qualifica	Stipendio annuo lordo
Primo presidente della Corte di cassazione . . .	28.835.000
Procuratore generale, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche . . .	26.805.000
Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori. . . . .	24.369.000
Magistrati di Corte di cassazione. . . . .	20.739.000
Magistrati di Corte di appello . . . . .	18.435.000
Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina). . . . .	16.131.000
Magistrati di tribunale. . . . .	11.522.000
Uditori giudiziari (dopo sei mesi) . . . . .	8.109.000
Uditori giudiziari . . . . .	6.951.000

Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato

Qualifica	Stipendio annuo lordo
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato. . . . .	26.805.000
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, avvocato dello Stato alla 4 <sup>a</sup> classe di stipendio. . . . .	24.369.000
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei Conti, consiglieri dei tribunali amministrativi regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, avvocati dello Stato alla 3 <sup>a</sup> classe di stipendio. . . . .	20.739.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, procuratori militari, avvocati dello Stato alla 2 <sup>a</sup> classe di stipendio e procuratori dello Stato alla 4 <sup>a</sup> classe di stipendio . . . . .	18.435.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei tribunali amministrativi regionali, vice procuratori militari, avvocati dello Stato alla 1 <sup>a</sup> classe di stipendio e procuratori dello Stato alla 3 <sup>a</sup> classe di stipendio. . . . .	16.131.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1 <sup>a</sup> classe. . . . .	14.196.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2 <sup>a</sup> classe. . . . .	12.894.000
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3 <sup>a</sup> classe, procuratori dello Stato alla 2 <sup>a</sup> classe di stipendio. . . . .	11.522.000
Uditori giudiziari militari, procuratori dello Stato alla 1 <sup>a</sup> classe di stipendio. . . . .	8.109.000

